



Commento ai singoli articoli della O-LPSU

Titolo dell'ordinanza

Il titolo dell'ordinanza deriva dal titolo della legge.

Ingresso

La presente ordinanza è basata sul testo della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) nel suo insieme. Poiché la LPSU contiene diverse disposizioni attributive di competenze, si rinuncia all'enumerazione dei singoli articoli e si fa riferimento all'intero atto legislativo.

Sezione 1: Competenze

Secondo la LPSU, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) è presieduta dal consigliere federale competente (art. 14 cpv. 2 LPSU). Anche la gestione degli affari della CSSU spetta alla Confederazione (art. 14 cpv. 4 LPSU). L'espressione «consigliere federale competente» è dovuta al fatto che durante l'elaborazione della LPSU i Dipartimenti competenti in materia di scuole universitarie erano due: il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e l'ex Dipartimento federale dell'economia (DFE). Il 29 giugno 2011¹, il Consiglio federale ha deciso una riorganizzazione dei Dipartimenti e ha riunito i rami formazione, ricerca e innovazione. La Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) e il settore dei Politecnici federali (entrambi gestiti dal DFI sino a fine 2012) sono stati riuniti, insieme all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), nel DFE. Il 1° gennaio 2013, il DFE è diventato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Nel contempo la SER e l'UFFT sono stati fusi nella Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Art. 1 Consigliere federale competente

Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale designa il consigliere federale competente per rappresentare la Confederazione (art. 11 cpv. 1 lett. a e art. 12 cpv. 1 lett. a LPSU) e il suo voto in seno alla CSSU (art. 16 cpv. 2 lett. b e art. 17 cpv. 2 lett. b LPSU). Oggi, le scuole universitarie e la politica in materia sono di competenza di un solo Dipartimento. Con la presente disposizione il Consiglio federale designa, quindi, il capo del DEFR quale rappresentante della Confederazione all'interno della CSSU (cpv. 1). In seno alla CSSU il capo del DEFR è competente per tutte le questioni che la LPSU, la ConSu e il Concordato sulle scuole universitarie le delegano in qualità di organo competente per la politica universitaria.

Il capoverso 2 prevede che la supplenza del consigliere federale competente venga definita mediante la procedura generale del Consiglio federale per la designazione

¹ <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=39931>



del supplente (art. 22 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA).

Se l'Assemblea plenaria tratta affari di ampia portata sotto il profilo della politica finanziaria, il capo del DEFR informa preventivamente il Consiglio federale (cpv. 3).

Art. 2 Ufficio federale competente

L'articolo 14 capoverso 4 LPSU stabilisce che il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale (art. 8 LOGA³) e stabilisce mediante ordinanza quali settori sono legittimati a decidere in merito a determinati affari (art. 47 LOGA). Pertanto spetta al Consiglio federale stabilire a chi spetta la gestione degli affari della CSSU. L'attribuzione delle competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale (art. 13 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, OLOGA). La presente disposizione attribuisce direttamente la gestione degli affari all'ufficio federale competente, la SEFRI. Questa disposizione corrisponde già alla nuova organizzazione della SEFRI approvata dal DEFR, che è entrata in vigore il 1° aprile 2014⁵. Secondo la riorganizzazione, a partire dall'entrata in vigore della LPSU l'attuale Segretariato generale della Conferenza universitaria svizzera (SG-CUS) sarà integrato nella divisione della SEFRI «Scuole universitarie».

Sezione 2: Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali

Art. 3

Nell'agosto del 2014, il capo del DEFR ha informato in merito all'approvazione di un pacchetto di misure DEFR/SEFRI elaborato nell'ambito dell'iniziativa sul personale qualificato e inteso a rafforzare l'orientamento pratico per l'accesso alle SUP nel settore MINT⁶. Il pacchetto prevede anche uno strumento che consentirà alle SUP di offrire cicli di studio bachelor speciali (durata: un anno in più, il 40 % della durata degli studi è costituita dalla parte pratica, contratti di formazione convalidati, ecc.), aperti anche ai titolari di una maturità privi dell'esperienza lavorativa di un anno chiesta per l'accesso a tali cicli di studio. Questa particolare forma di accesso è limitata a tre anni accademici (inizio degli studi: 2015/2016/2017). L'articolo 3 attribuisce al DEFR la competenza di disciplinare questo tipo di ammissione che viene descritta in maniera più dettagliata all'articolo 5a dell'ordinanza del DEFR concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali.

² RS 172.010

³ RS 172.010

⁴ RS 172.010.1

⁵ <http://www.sbfi.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=it&msg-id=52033>

⁶ MINT: matematica, informatica, scienze naturali e tecnica.



Sezione 3: Riconoscimento di titoli esteri nel settore delle scuole universitarie professionali

Gli articoli 4-7 riprendono i principi, aggiornandoli, dell'articolo 5 OSUP al fine di coordinare meglio il campo di applicazione dell'O-LPSU con l'allegato III ALC⁷ e disciplinare in maniera esplicita determinati casi che finora non era stato possibile trattare in maniera soddisfacente con le disposizioni vigenti. Analogamente all'articolo 5 OSUP anche gli *articoli 4-7* danno alla SEFRI la possibilità di entrare nel merito delle domande di riconoscimento di titoli esteri per i quali nelle SUP svizzere esiste un ciclo di studio di base analogo. A prescindere dai criteri che figurano all'*articolo 5*, la questione centrale consiste nel verificare se il ciclo di studio estero in questione è offerto anche dalle SUP svizzere. Questi articoli si applicano in via sussidiaria nel caso in cui non trovino applicazione le condizioni più favorevoli contenute nell'allegato III ALC; riguardano quindi i titoli rilasciati da Paesi terzi (ovvero Paesi al di fuori dell'UE e dell'AELS) nonché i titoli UE che permettono di esercitare in Svizzera professioni non regolamentate. Nel complesso, le disposizioni contenute negli *articoli 4-7* sono più severe di quelle della direttiva 2005/36/CE: non sempre, infatti, garantiscono l'esercizio della stessa professione appresa nel Paese d'origine e prevedono provvedimenti di compensazione più restrittivi di quelli che si applicano per i cittadini UE/AELS. La Svizzera può quindi continuare a riconoscere titoli esteri in base alle condizioni fissate nei due norme per consentire ai richiedenti l'accesso al mercato del lavoro svizzero, in particolare in ambiti in cui si registra una carenza di personale.

Art. 4 Entrata nel merito

L'autorità (la SEFRI o terzi) confronta il ciclo di studio estero con un ciclo di studio svizzero e, su richiesta di un singolo, decide caso per caso in merito al riconoscimento di titoli esteri. Questo vale per i cicli di studio di base, ma non per i cicli di studio della formazione continua. Il *capoverso 1 lettera a* prevede che, come finora, l'autorità competente non entri nel merito delle domande di riconoscimento di titoli privati. Il *capoverso 1 lettera b* consente inoltre all'autorità di non entrare nel merito della domanda se il richiedente non dispone delle necessarie conoscenze in nessuna lingua ufficiale della Svizzera. Le conoscenze linguistiche vengono verificate solo se sono necessarie per esercitare la professione in Svizzera. Questo vale in particolare per le professioni nel settore della sanità o in ambito sociale. In generale è richiesto il livello B2 del Portfolio europeo delle lingue.

Art. 5 Professioni regolamentate

All'*articolo 5* figurano le modalità di riconoscimento delle qualifiche richieste solo per le professioni regolamentate. L'articolo riprende le quattro condizioni dell'articolo 5 OSUP. La condizione relativa alla formazione precedente è stata attenuata. L'articolo OSUP, infatti, richiedeva una formazione precedente equivalente escludendo di fatto il riconoscimento di tutti i titoli non conseguiti all'interno di un sistema di formazione duale. La disposizione veniva in tal modo svuotata del suo contenuto. In caso di mancanza di una formazione professionale precedente o di un periodo di pratica

⁷ Lo stesso dicasi per l'AELS conformemente all'allegato K appendice 3 della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 gennaio 1960 (RS **0.632.31**).



precedente alla formazione superiore le autorità possono ora tener conto in particolare dell'esperienza professionale acquisita nel settore dopo l'ottenimento del titolo.

Il *capoverso 2* prevede provvedimenti di compensazione nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui al *capoverso 1*. L'autorità è tenuta a offrire questo genere di provvedimenti solo se la professione che può essere esercitata in base al titolo estero è regolamentata in Svizzera. L'articolo 5 OSUP non prevedeva alcuna misura di questo tipo e di conseguenza il numero di domande respinte era elevato. Questa situazione va corretta per migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro svizzero. I provvedimenti di compensazione ai sensi dell'O-LPSU sono tuttavia più severi di quelli vigenti in applicazione della direttiva 2005/36/CE. Il *capoverso 2* impedisce che i cittadini di Paesi terzi godano di un trattamento preferenziale rispetto ai cittadini degli Stati UE/AELS. La direttiva 2005/36/CE presuppone, infatti, che il richiedente sia abilitato a esercitare senza alcuna limitazione la sua professione nel Paese d'origine, aspetto che l'articolo 5 OSUP non contemplava, per cui i cittadini di Paesi terzi potevano chiedere l'equivalenza del loro titolo, possibilità negata ai cittadini UE. La nuova disposizione migliora la coerenza dei due sistemi. L'autorità può anche decidere di non vincolare il riconoscimento del titolo a provvedimenti di compensazione nel caso di differenze eccessive tra la formazione svizzera e quella estera. La formulazione «gran parte» è piuttosto vaga e lascia all'autorità un ampio margine di manovra. Va deciso caso per caso e in base alle lacune riscontrate come interpretarla. Nei casi in cui si applica il *capoverso 2*, l'autorità può applicare il *capoverso 3* o, se sono soddisfatte le condizioni, rilasciare un'attestazione del livello. In caso contrario, il richiedente dovrà considerare l'eventualità di svolgere una corrispondente formazione in Svizzera (riconoscimento accademico).

Il *capoverso 3* disciplina le formazioni estere, che in Svizzera sono offerte a livello di SUP, ma corrispondenti, per livello o durata, a una formazione del livello secondario II o terziario B. Come nel caso della formazione di fisioterapista, offerta in alcuni Paesi al livello secondario II e degli optometristi la cui formazione dura all'incirca un anno. In questi casi è giustificato riconoscere questi titoli a livello di formazione professionale equiparandoli ad esempio a un attestato professionale federale di massaggiatore medico-terapeutico o a un AFC di ottico. Questa soluzione facilita il rapido inserimento nel mercato del lavoro e nel contempo impedisce che le autorità debbano disporre provvedimenti di compensazione più ampi costringendo i candidati a impegnarsi in un percorso senza, di fatto, reali prospettive di riuscita.

Art. 6 Professioni non regolamentate

Questa disposizione prevede che la SEFRI rilasci un'attestazione del livello per le professioni non regolamentate. Se tutte le condizioni elencate all'*articolo 5 capoverso 1* sono soddisfatte e dietro esplicita richiesta il titolo estero può essere riconosciuto.

Art. 7 Riconoscimento delle qualifiche professionali croate

Questa disposizione particolare contenuta nell'OSUP ed entrata in vigore il 1° luglio 2014, viene ripresa nell'O-LPSU.



Sezione 4: Disposizioni d'esecuzione concernenti le disposizioni transitorie della LPSU

Art. 8 Applicabilità di disposizioni della legge sull'aiuto alle università e della legge federale sulle scuole universitarie professionali

Dato che la LPSU verrà attuata in due fasi, è necessario che alcune delle attuali disposizioni della LAU e della LSUP restino applicabili fino all'entrata in vigore della seconda parte della legge. Le disposizioni in materia di finanziamento della LPSU entreranno in vigore il 1° gennaio 2017 (art. 80 e 81 LPSU). Pertanto, fino alla fine del 2016, gli articoli 13-21 (aiuti finanziari, sussidi di base, sussidi per investimenti e per progetti) e 23 (esecuzione) LAU nonché gli articoli 18 e 19 (sussidi federali) e 23 (esecuzione) LSUP resteranno in vigore. Per quanto concerne l'applicazione delle relative ordinanze si vedano i commenti all'articolo 20.

Art. 9 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli

Conformemente all'articolo 78 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti fino ad oggi. Questa disposizione corrisponde all'articolo 25 capoverso 1 LSUP e costituisce la base per le necessarie conversioni di titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Ciò significa che i titolari di diplomi di scuole attualmente convertite in scuole universitarie professionali possono fare richiesta, a determinate condizioni, per l'ottenimento retroattivo del diploma SUP. Secondo il *capoverso 1*, il DEFR è incaricato di disciplinare la procedura di riconoscimento, compito che gli spetta già oggi.

Art. 10 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali

La Confederazione riconosce e protegge i titoli di bachelor, master e master di perfezionamento attualmente rilasciati dalle scuole universitarie professionali (art. 7 cpv. 3 lett. a, art. 8 cpv. 2 lett. b e art. 22 LSUP). Il *capoverso 1* stabilisce che il riconoscimento federale e la protezione dei titoli sia garantito anche per i diplomi di bachelor, master e master di perfezionamento iniziati prima dell'entrata in vigore della LPSU e conclusi entro i sei anni seguenti. Per questi diplomi riconosciuti e protetti a livello federale sono impiegate le stesse diciture utilizzate per i titoli di cui agli articoli 6 e 7 capoverso 1 dell'ordinanza del DEFR concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (*cpv. 2*). Con l'entrata in vigore della LPSU verranno soppressi il riconoscimento e la protezione di titoli a livello federale per i diplomi di bachelor, master e master di perfezionamento rilasciati dalle SUP. Tuttavia secondo l'articolo 78 LPSU, i titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore (ossia in conformità con la LSUP) in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti conformemente al diritto anteriore. Spetterà quindi al Consiglio delle scuole universitarie emanare prescrizioni sul riconoscimento dei diplomi (art. 12 cpv. 3 lett. a n. 3 LPSU). La protezione dei titoli è garantita tramite normative cantonali e intercantonali.



Art. 11 Domande per sussidi a investimenti edili

Per garantire un trasferimento dei sussidi edili regolamentato e trasparente in conformità con la LAU e la LSUP, le domande complete presentate entro il 31 luglio 2016 continueranno a essere valutate secondo il diritto anteriore (ossia LAU e LSUP) (*cpv. 1*). Questo termine deriva dalle «Direttive, contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)» del 1° gennaio 2013⁸, secondo le quali l'esame delle domande richiede almeno cinque mesi. Sarà possibile valutare ed emettere una decisione in base al diritto anteriore solamente per le domande presentate entro il 31 luglio 2016. Le richieste inoltrate dopo questa data verranno esaminate in base alla LPSU e, se ritenute conformi, riceveranno i sussidi a partire dal 1° gennaio 2017.

Le domande da valutare secondo il diritto anteriore devono essere complete, ovvero devono soddisfare i requisiti della fase 4.32 del Regolamento SIA 102 (*cpv. 2*). I documenti richiesti sono descritti nella sezione Progetto (fase 4.32) delle «Direttive, contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)» del 1° gennaio 2013. Secondo il *capoverso 3*, i sussidi assegnati sono dovuti solo se il conteggio finale per il progetto di costruzione realizzato è presentato entro dieci anni dall'entrata in vigore della LPSU.

Art. 12 Domande per sussidi a investimenti non edili

I sussidi a investimenti non edili disciplinati dall'articolo 18 capoverso 2 lettera b LAU (acquisto e installazione di apparecchi scientifici, macchine, attrezzature e mezzi informatici) non sono previsti dalla LPSU. Pertanto le domande per la concessione di tali sussidi possono essere presentate solo fino al 31 dicembre 2015 (*cpv. 1*). I sussidi possono essere versati solo se il conteggio finale è pervenuto alla SEFRI entro il 30 settembre 2016 (*cpv. 2*).

Art. 13 Accredimento di scuole universitarie professionali private

In conformità con l'articolo 75 capoverso 3 LPSU, l'accredimento istituzionale delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici ottenuto dopo il 1° gennaio 2011 secondo il diritto anteriore sarà valido per otto anni dall'entrata in vigore della LPSU. Nella fattispecie di cui all'articolo 75 capoverso 3 LPSU rientra solo una SUP privata a cui il DEFR ha rilasciato l'accredimento istituzionale a metà 2013. Trattandosi di un accreditamento vincolato a oneri, la domanda resterà pendente finché il DEFR non deciderà in merito al completo adempimento degli oneri, presumibilmente a metà 2015.

Affinché questo processo possa essere portato a termine anche dopo l'entrata in vigore della LPSU, il *capoverso 1* conferisce al DEFR la competenza di decidere in merito all'adempimento degli oneri per le decisioni relative all'accredimento istituzionale delle SUP private emanate in virtù della LSUP. In base alla valutazione e alle raccomandazioni dell'Agenzia svizzera di accreditamento ai sensi della LPSU (*cpv. 2*) si deciderà se gli oneri previsti dalla decisione del DEFR sono adempiuti. Secondo la LSUP, il DEFR poteva emettere una decisione solo previa consultazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP). Poiché quest'ultima verrà sciolta con l'entrata in vigore della LPSU, il *capoverso 2* stabilisce

⁸ <http://www.sbf.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=it>



che la valutazione preventiva della CFSUP non sarà più necessaria. Le direttive del DEFR del 2007⁹ per l'accREDITamento di SUP impiegate finora per la procedura di accREDITamento continuano a costituire la base decisionale (cpv. 3).

Art. 14 Domande di accREDITamento di cicli di studio delle scuole universitarie professionali

Secondo la LSU, i cicli di studio delle scuole universitarie professionali sono accREDITati dal DEFR (art. 17a cpv. 1 e 2 LSU). Con l'entrata in vigore della LPSU, l'accREDITamento dei cicli di studio non sarà più obbligatorio, ma potrà essere richiesto presso il Consiglio svizzero di accREDITamento (art. 21 cpv. 3 e art. 28 cpv. 3 LPSU). Poiché a breve l'accREDITamento di programmi nel settore delle SUP diventerà facoltativo, a fine 2013 la SEFRI ha comunicato al Consiglio SUP della CDPE, alla CFSUP e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH) che l'accREDITamento rimane obbligatorio solo per i cicli avviati prima o durante l'autunno del 2012. Per i cicli di studio iniziati in seguito le SUP devono avere la possibilità di richiedere un accREDITamento da parte del DEFR in virtù della LSU (cpv. 1).

Come per l'accREDITamento istituzionale, il DEFR decide in questi casi basandosi sulla valutazione e sulla raccomandazione dell'agenzia di accREDITamento incaricata, senza valutazione preventiva da parte della CFSUP (cpv. 2). Il capoverso 3 precisa che l'agenzia incaricata è la stessa che ha valutato la domanda secondo il diritto anteriore, in qualità di agenzia riconosciuta dal DEFR. Oltre che dall'Agenzia svizzera di accREDITamento, i cicli di studio possono essere accREDITati anche da altre agenzie. La decisione si basa sulle direttive del DEFR del 2007 per l'accREDITamento di SUP (cpv. 4). Mentre l'attuale accREDITamento dei programmi è obbligatorio e quindi gratuito, per gli accREDITamenti in virtù della LPSU verranno riscossi emolumenti destinati in linea di principio a coprire i costi occasionati (art. 35 cpv. 1 LPSU). Il capoverso 5 stabilisce quindi che i costi derivanti dalla richiesta volontaria di accREDITamento dei cicli di studio in virtù della LPSU sono a carico della SUP.

Art. 15 Domande di accREDITamento di cicli di studio delle università cantonali e dei politecnici federali e procedure di garanzia della qualità

Il capoverso 1 prevede che sia il Consiglio svizzero di accREDITamento a decidere in merito alle domande di accREDITamento di cicli di studio delle università cantonali e dei politecnici federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della LPSU e dell'O-LPSU. Le domande possono essere presentate da scuole universitarie estere o svizzere, private o pubbliche. Fino all'entrata in vigore della LPSU e dell'O-LPSU le domande saranno esaminate dall'organo di accREDITamento e di garanzia della qualità (OAQ) (cpv. 2 lett. a), al quale subentrerà l'Agenzia svizzera di accREDITamento una volta entrata in vigore la LPSU (cpv. 2 lett. b). La valutazione delle domande (OAQ e Agenzia svizzera di accREDITamento) e le relative decisioni (Consiglio svizzero di accREDITamento) si basano sulle direttive della Conferenza

⁹ <http://www.sbf.admin.ch/themen/01337/01339/01342/index.html?lang=it>



universitaria svizzera del 28 giugno 2007¹⁰ per l'accREDITAMENTO nel settore universitario in Svizzera (cpv. 3).

Le procedure di garanzia della qualità (Quality Audits) non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della LPSU e dell'O-LPSU saranno riprese dall'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO ai sensi della LPSU e portate a termine secondo le direttive della Conferenza universitaria svizzera del 7 dicembre 2006¹¹ per la garanzia della qualità nelle scuole universitarie svizzere. Le procedure di accREDITAMENTO istituzionale pendenti saranno esaminate in base al nuovo diritto (art. 77 cpv. 1 LPSU).

I costi delle procedure di accREDITAMENTO di un ciclo di studio e di garanzia della qualità pendenti si basano sul regolamento del 14 aprile 2011¹² sugli emolumenti emanato dall'OAQ (cpv. 5).

Art. 16 AccREDITAMENTO vincolato a oneri

Secondo la pianificazione attuale, le valutazioni degli accREDITAMENTI vincolati a oneri effettuate sulla base delle direttive della Conferenza universitaria svizzera del 28 giugno 2007¹³ per l'accREDITAMENTO nel settore universitario in Svizzera non saranno concluse entro la fine del 2014. Il *capoverso 1* prevede che gli oneri siano esaminati dall'OAQ o dall'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO ai sensi della LPSU. Se gli oneri non sono adempiuti entro il termine fissato, su proposta dell'OAQ o dell'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO ai sensi della LPSU, il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO decide di prorogare i termini, di adeguare gli oneri, oppure di revocare l'accREDITAMENTO (cpv. 2). La valutazione e la decisione si basano sulle direttive della Conferenza universitaria svizzera del 28 giugno 2007¹⁴ per l'accREDITAMENTO nel settore universitario in Svizzera.

Art. 17 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore

Secondo la LSUP, l'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale soggiacciono all'autorizzazione del Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 LSUP), che viene accordata purché sia provato, tra l'altro, che la SUP dispone di mezzi finanziari sufficienti e garantisce stabilità a lungo termine (art. 14 cpv. 2 lett. b e c LSUP). In conformità con il diritto vigente, la SEFRI esamina quindi i rapporti finanziari annuali delle due SUP private autorizzate. Con l'entrata in vigore della LPSU, le SUP non dovranno più richiedere l'autorizzazione del Consiglio federale, ma ottenere l'accREDITAMENTO istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accREDITAMENTO. Quest'ultimo sarà incaricato di esaminare il rapporto finanziario annuale delle scuole universitarie private che ottengono l'accREDITAMENTO e di adottare le misure necessarie nel caso in cui la stabilità a lungo termine fosse a rischio. Le scuole universitarie devono ottenere l'accREDITAMENTO istituzionale entro otto anni come prevede la LPSU. Per tale ragione il *capoverso 1* prevede che le SUP private restino

¹⁰ RS 414.205.3 (RU 2007 4011)

¹¹ RS 414.205.2 (RU 2007 727)

¹² www.oaq.ch > Esami della qualità > Procedure di accREDITAMENTO > Richiesta

¹³ RS 414.205.3 (RU 2007 4011)

¹⁴ RS 414.205.3 (RU 2007 4011)



soggette alla vigilanza del Consiglio federale fino al loro accreditamento istituzionale da parte Consiglio svizzero di accreditamento. Secondo il *capoverso 2*, la SEFRI esamina i rapporti annuali delle SUP private richiesti dal Consiglio federale (in conformità con le decisioni emanate sinora) e, se necessario, ordina le misure per garantire la regolamentazione degli studi. Inoltre, secondo il *capoverso 3*, il Consiglio federale può limitare, vincolare a oneri o revocare l'autorizzazione in caso di mancato adempimento dei presupposti per il rilascio di quest'ultima.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 18

L'*articolo 18* stabilisce che per le decisioni e le prestazioni che rientrano nella sfera di competenza della SEFRI si applica l'ordinanza del 16 giugno 2006¹⁵ sugli emolumenti SEFRI. Non sono riscossi emolumenti per le domande presentate conformemente al diritto anteriore e riguardanti la valutazione dell'adempimento degli oneri per l'accREDITamento di scuole universitarie professionali private secondo l'*articolo 13* e l'accREDITamento di cicli di studio secondo l'*articolo 14* se tali cicli di studio sono stati avviati entro la fine del 2012.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Con l'entrata in vigore della O-LPSU verranno abrogate l'ordinanza del 13 marzo 2000¹⁶ relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU) e l'ordinanza dell'11 settembre 1996¹⁷ sulle scuole universitarie professionali (OSUP), attualmente in vigore. Tuttavia, determinate disposizioni della OAU e della OSUP continueranno a essere applicabili (in particolare quelle concernenti il finanziamento) per garantire il passaggio dalla normativa attuale alla O-LPSU. Al riguardo si veda il commento all'articolo 20.

L'entrata in vigore della O-LPSU implica la modifica dell'ordinanza del 19 novembre 2003¹⁸ sulla formazione professionale (OFPr) per quanto riguarda il riconoscimento di titoli esteri. In tal modo viene mantenuta la coerenza dei sistemi di riconoscimento dei titoli esteri nell'ambito della formazione professionale e delle SUP.

Con l'entrata in vigore della O-LPSU viene modificata anche l'ordinanza del 27 giugno 2007¹⁹ sulle professioni mediche (OPMed): negli articoli 7 capoverso 1 e 11 capoverso 1 i rimandi alla LAU vengono sostituiti da rimandi alla LPSU e, quale organo di accREDITamento conformemente alla LPSU, viene nominata l'Agenzia svizzera di accREDITamento. Con l'entrata in vigore della LPSU e l'adesione alla ConSu verrà inoltre creato il Consiglio svizzero di accREDITamento (art. 21 LPSU) che sostituirà il Consiglio attualmente esistente. Le relative disposizioni della legge del

¹⁵ RS 412.109.3

¹⁶ RS 414.201

¹⁷ RS 414.711

¹⁸ RS 412.101

¹⁹ RS 811.112.0



23 giugno 2006²⁰ sulle professioni mediche vengono modificate mediante la LPSU (art. 71 LPSU).

Con l'entrata in vigore della LPSU oltre al Consiglio di accreditamento odierno viene abolita anche la Commissione federale delle scuole universitarie professionali. L'ordinanza del 25 novembre 1998²¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione va modificata di conseguenza.

Art. 20 Disposizioni transitorie

Fino al 1° gennaio 2017, data dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il finanziamento, restano applicabili anche le relative disposizioni contenute nelle ordinanze. Nel caso della OAU rimangono in vigore gli *articoli 6-52* e nel caso della OSUP gli *articoli 15-16, 16b, 16c, 16c^{bis}, 16d, 17-20, 26* nonché le *disposizioni transitorie A e B*.

Art. 21 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 insieme alla prima parte della LPSU. L'*articolo 3* sarà valido fino alla fine del 2019.

²⁰ RS 811.11

²¹ RS 172.010.1